

Nr. _____ V.G.

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA****I Sezione Civile**

In composizione collegiale nelle persone di

Dott.ssa Paola De Lisio Presidente

Dott.ssa Loredana Giglio Giudice relatore

Dott.ssa Mary Fabroni G.O.T.

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al nr. _____ del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto ricorso ex art. 95 co.1° D.P.R. 396/2000 in materia di atti di stato civile promosso

DA

_____ e _____ in proprio, e nella qualità di legali rappresentanti del minore _____ nato a _____ (Spagna) il _____ elettivamente domiciliati in Perugia, _____ presso lo studio dell'avvocato Saschia Soli e rappresentate e difese, come da delega a margine del ricorso ex art. 95, co. I. D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 bis, dagli avvocati del foro di Roma, Martina Colomasi (_____) e Vincenzo Miri (_____)

RICORRENTI**Nei confronti del**

Sindaco p.t. del Comune di Perugia, quale Ufficiale di Stato Civile e del Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. , domiciliati in Perugia, via degli Uffici nr. 14 c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li difende e rappresenta *ex lege*

RESISTENTI

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Perugia

*Interventore ex lege***Oggetto: articoli 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000****Sintetica esposizione motivi in fatto e diritto della decisione**

1. [redacted] e [redacted] cittadine italiane residenti in Spagna – hanno proposto ricorso al Tribunale di Perugia avverso rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di Perugia di trascrizione dell'atto di nascita del minore [redacted] nato in Spagna il [redacted] hanno chiesto che sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile *la trascrizione integrale* del certificato di nascita del minore, cittadino italiano nato in Spagna ed indicato nell'atto formato all'estero quale figlio di entrambe le ricorrenti. Hanno esposto di vivere e risiedere stabilmente in Spagna e di avere instaurato, dal mese di agosto del 2010, una stabile relazione affettiva e di convivenza, contraendo matrimonio in Spagna nel 2015 e provvedendo, in attuazione dell'art. 32 bis legge 218/1995 – introdotto da decreto attuativo della legge 76/2016 – a far trascrivere l'atto di matrimonio contratto all'estero nel “registro delle unioni civili” istituito presso il Comune di Perugia con contestuale formazione dello stato di famiglia “Aire Perugia”. Hanno dichiarato di aver attuato progetto di genitorialità facendo ricorso, in Spagna, a tecnica di fecondazione eterologa realizzata mediante donazione di ovulo di [redacted] fecondato con seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nell'utero di [redacted] che, in data [redacted] ha dato alla luce il minore [redacted] indicato, nel certificato di nascita formato in Spagna e in ottemperanza alla legge spagnola, quale figlio sia di [redacted] (madre partoriente) sia di [redacted] (madre “genetica”). Hanno rappresentato di aver chiesto al Comune di Perugia – in quanto Comune di provenienza di [redacted] e presso il quale è stato trascritto, dopo l'entrata in vigore della Legge c. Cirinnà, nei registri delle unioni civili l'atto di matrimonio contratto in Spagna con contestuale formalizzazione dello stato di famiglia presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), la trascrizione dell'atto di nascita formato in Spagna nel quale il minore [redacted] risulta – in conformità alle leggi spagnole – figlio di entrambe le ricorrenti che hanno scelto di dare al minore un cognome doppio, corrispondente a quello della madre biologica e della madre genetica. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia, all'esito di integrazione documentale costituita dal certificato di parto e previa acquisizione di parere della Prefettura di Perugia, ha rigettato la domanda di trascrizione ritenendo, in adesione al parere reso dalla Prefettura di Perugia ... che ” *l'applicazione della normativa attualmente vigente ... non consente la trascrizione dell'atto di cui trattasi ...*, perché, in sintesi, “*contraria all'ordine pubblico*”. A fondamento del ricorso hanno dedotto la violazione del diritto del minore ad essere riconosciuto all'anagrafe italiana, la privazione del suo diritto all'assistenza sanitaria, alla spettanza di documenti, all'acquisizione formale della cittadinanza e nazionalità italiana e alla libertà di entrare liberamente nel suo paese nonché il disconoscimento delle sue relazioni parentali. Hanno osservato che – con ampio richiamo ad importanti arresti della giurisprudenza di legittimità – che diversamente da quanto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia, in adesione al parere reso dalla Prefettura, la nozione di ordine pubblico da utilizzare quale parametro per verificare la legittimità della richiesta trascrizione dell'atto di nascita del minore [redacted], formato in Spagna, non è l'ordine pubblico interno (costituito dalle norme imperative di diritto interno e che è limite all'autonomia privata), bensì l'ordine pubblico internazionale, costituito *dai principi fondamentali e*

caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico, che oggi si riassumono nel complesso dei principi generali, volti alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, sanciti anche (e non solo) da dichiarazioni o convenzioni internazionali.

Le ricorrenti hanno, quindi, richiamato il "preminente interesse del minore" sostenendone, nella fattispecie, l'evidente violazione e, riportando svariate sentenze della Corte EDU nonché significativi precedenti della nostra giurisprudenza di legittimità, ritenendo il diniego di trascrizione incompatibile (anche) con il diritto comunitario e di fonte convenzionale : il rifiuto opposto dall'amministrazione comunale perugina assumerebbe, nella ricostruzione giuridica proposta nel ricorso , i contorni di un provvedimento che si pone al di fuori di qualsiasi diritto fondamentale del minore, del suo diritto all'identità personale e sociale, del suo diritto alla libera circolazione, del suo diritto alla vita familiare e alla continuità di affetti e di status, oltre a costituire violazione della vita privata e familiare delle stesse ricorrenti.

La questione della trascrivibilità dell'atto di nascita di [redacted] nato da una coppia di genitori dello stesso sesso, imporrebbe secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti la risoluzione della questione del riconoscimento del rapporto di filiazione tra il bambino e le sue due madri. Una questione che le ricorrenti sostengono meriti d'essere risolta in senso positivo - nel senso del riconoscimento del rapporto di filiazione e, dunque, della trascrivibilità all'anagrafe dell'atto di nascita - non solo per gli effetti che attraverso il riconoscimento giuridico dello status di figlio, conseguono alla responsabilità genitoriale (diritto al mantenimento, ad ereditare e così via discorrendo) ma anche, e soprattutto, per il rispetto e la protezione dovuta alla stessa identità del minore, in tutte le componenti sopra viste.

Si sono costituiti in giudizio il SINDACO del COMUNE di PERUGIA quale UFFICIALE di STATO CIVILE e il MINISTERO dell'INTERNO, rilevando la correttezza "giuridica" del provvedimento di rifiuto a trascrivere l'atto di nascita del minore [redacted]

Hanno richiamato l'art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000 secondo il quale gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se contrari all'ordine pubblico, nonché l'art. 65 della legge n. 218 del 1995 in forza del quale l'efficacia nel nostro ordinamento di provvedimenti stranieri relativi *alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia* è condizionata alla non contrarietà all'ordine pubblico . Comune e Prefettura hanno, così, sostenuto l'illegittimità, per contrarietà all'ordine pubblico, dell'eventuale trascrizione all'anagrafe dell'atto di nascita del minore, figlio di due donne.

Stando alle allegazioni dei resistenti, le ricorrenti avrebbero impropriamente richiamato pronunce della Corte EDU e della Corte di Cassazione valorizzandole erroneamente, senza considerare che la filiazione, quale discendenza da persone di sesso diverso è principio di ordine pubblico e di diritto naturale, non essendo ammissibile attribuire la maternità a due donne, individuando nella *diversità di sesso tra i genitori un requisito indispensabile per il riconoscimento di un rapporto di filiazione tra gli stessi e un terzo soggetto*.

È vero che con la legge Cirinnà (L. n. 76/2016) è stato introdotto in Italia il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, nondimeno - hanno rilevato i resistenti - quella stessa legge (la L. n. 76/2016), non ha previsto alcuna norma in materia di filiazione o di adozione e, anzi, la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (in materia di procreazione medicalmente assistita) ha, a suo tempo, posto un limite soggettivo alla possibilità di fare ricorso alla procreazione medicalmente assistita, precludendola alle coppie dello stesso sesso con una *norma imperativa*, quella di cui all'art. 5, a



presidio della quale sono tutt'ora previste sanzioni (art. 12, comma 2, L. 40/2004) per chiunque applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie di individui di sesso uguale tra loro.

Sarebbe, tra l'altro, la stessa L. 40/2004 ad indurre a negare il riconoscimento di un rapporto di filiazione tra la cd. madre genetica - [redacted] - e il minore, e quindi ad impedire a *la trascrivibilità di un atto di nascita che riconosce ad un soggetto la duplice maternità*, laddove l'art. 9 co.3° prevede che in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo il donatore di gameti non acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possa far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi.

L'intera prospettazione delle ricorrenti si fonderebbe, allora, per il Comune e per il Ministero resistenti, su valutazioni improprie, sfornite di validi supporti giurisprudenziali, che celano l'evidente intento di eludere le disposizioni di legge interne in materia di procreazione medicalmente assistita.

Ove e quando si concludesse nel senso auspicato dalle ricorrenti si finirebbe - hanno sostenuto i resistenti - col *riconoscere tutela ad una situazione che è stato possibile realizzare solo perché verificatesi all'estero e giammai in Italia*, con tutto quel che ne deriverebbe in termini di disparità ed irragionevolezza di trattamento rispetto a situazioni simili che si possono (anzi, che non si possono) verificare in Italia.

Sul rilievo conclusivo di un *vizio di ammissibilità dell'avversa domanda*, per difetto di rappresentanza del minore da parte delle due ricorrenti (non riconosciute genitori dello stesso e quindi prive della relativa rappresentanza), il Sindaco del Comune di Perugia, quale Ufficiale dello Stato civile e il Ministero dell'Interno hanno concluso perché sia dichiarata inammissibile e/o infondata la domanda di [redacted] e [redacted].

All'udienza fissata per la trattazione davanti al Collegio le parti si sono riportate, ciascuna, ai propri scritti ed il Tribunale ha riservato la decisione.

Con nota depositata in data 4.1.2018 dai resistenti in via telematica ed acquisita d'ufficio dal Collegio è stato comunicato che l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Perugia, con atto n. [redacted] del 21 dicembre 2017, ha proceduto alla trascrizione "parziale" dell'atto di nascita di [redacted] quale figlio della sola [redacted], dandone tempestiva comunicazione al Consolato Italiano in Spagna. Con la stessa nota è stata chiesta la "remissione della causa sul ruolo" chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere o comunque infondata e inammissibile.

2. In via preliminare è opportuno precisare che il Tribunale non ritiene, sulla base della nota trasmessa dai resistenti in data 4.1.2018 di dover provvedere a rimettere la causa sul ruolo per valutare l'asserita (ed unilaterale) richiesta di cessazione della materia del contendere che *medio tempore* sarebbe intervenuta a seguito della sopravvenuta trascrizione "parziale", a cura del Comune di Perugia, con atto [redacted] del 21 dicembre 2017, del certificato di nascita di [redacted] quale figlio della (sola) [redacted]. Poso che la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463) si osserva, in via generale, che l'interesse ad agire e contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono

presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e che, dunque, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. Per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario che: "a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc". Nessuna di tali condizioni risulta integrata dalla trascrizione parziale, intervenuta dopo che la causa è stata riservata, nel procedimento in esame. Si precisa che oggetto del giudizio introdotto da [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali rappresentanti del minore [REDACTED], sono la valutazione di legittimità e/o illegittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile a trascrivere l'atto di nascita *come formato all'estero nella sua integralità* e la fondatezza o meno di domanda di trascrizione "*integrale*" dell'atto di nascita di [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] (Spagna) da [REDACTED] e [REDACTED]. Il Comune di Perugia, nelle more, ha provveduto alla trascrizione dell'atto di nascita del minore [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] (Spagna), modificando di fatto l'atto ed indicando come madre la sola [REDACTED], dunque *confermando* il rifiuto opposto alla domanda di trascrizione *integrale dell'atto di nascita formato in Spagna richiesta dalle ricorrenti* che costituisce l'oggetto del ricorso sul quale il Tribunale ha il dovere di posto che la trascrizione "parziale" dell'atto di nascita non modifica la domanda delle parti diretta, si ripete, ad ottenere la trascrizione integrale dell'atto di nascita previa verifica della legittimità del rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato Civile fondato sull'asserita impossibilità normativa per violazione del limite dell'ordine pubblico della trascrizione integrale con indicazione delle due madri e del doppio cognome. Valutando infatti l'interesse sostanziale che ha mosso le ricorrenti, la sopravvenuta trascrizione *parziale e modificativa* dell'atto di nascita del bambino come figlio di una soltanto delle due donne - di quella che l'ha partorito con assegnazione del cognome della stessa - non vale ad eliminare le ragioni di contrasto poste a fondamento del ricorso né elimina la situazione di incertezza giuridica sull'identità del minore indicato nei registri dello Stato Civile con uno "status" differente da quello emergente dall'atto di nascita formato in Spagna di cui è stata inutilmente richiesta la trascrizione integrale in Italia. Deve conclusivamente escludersi che, nella fattispecie, siano venute meno le ragioni di contrasto tra le parti (ricorrenti e resistenti) e, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere così come va escluso che sia necessario rimettere la causa sul ruolo non risultando modificata né la domanda delle parti né il "thema decidendum" (trascrivibilità integrale o meno dell'atto di nascita formato all'estero nell'ordinamento italiano) sul quale il Tribunale in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è tenuto a decidere.

3. Ancora in via preliminare va disatteso il presunto vizio di ammissibilità del ricorso per asserito difetto di rappresentanza del minore dedotto dai resistenti, peraltro "in limine" della memoria di costituzione posto che nel certificato di nascita di [REDACTED] formato in Spagna, entrambe le ricorrenti vengono indicate quali genitori del bambino sicché ai fini della valutazione dell'ammissibilità "in rito" del ricorso le due ricorrenti sono da ritenersi entrambe titolari del

potere di rappresentanza processuale di [redacted], indicato nel certificato di nascita come loro figlio. Si osserva peraltro che ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000 (alla proposizione del ricorso è *legittimato chi intenda promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile ... o (chi) intenda opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione* sicchè non sussiste alcun profilo di inammissibilità del ricorso con riguardo alla legittimazione ad agire delle due ricorrenti a tutela dei propri interessi e dell'interesse del minore.

4. Passando alla valutazione di merito il Tribunale ritiene, anche in adesione a recenti orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità (cfr. *tra gli altri* Cass. civ. sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878; Cass. civ. 30 settembre 2016, n. 19599, Trib. Napoli 6 dicembre 2016) , che la domanda delle ricorrenti debba essere accolta, per le ragioni e i motivi che seguono.

[redacted] e [redacted] hanno contratto matrimonio in Spagna, dove dimorano stabilmente e hanno deciso di avere un figlio; per dare forma concreta al loro progetto familiare, [redacted] ha messo a disposizione un proprio ovulo che, fecondato con il gamete di un donatore anonimo, è stato impiantato nell'utero di [redacted]. È, così, nato in Spagna, [redacted] che, nell'atto di nascita, viene indicato come figlio di entrambe. L'Ufficiale di Stato civile italiano ha rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita straniero, sostenendone la contrarietà all'ordine pubblico. La domanda approvata avanti a questo Tribunale è, allora, quella di una pronuncia a mezzo della quale si ordini all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Perugia la trascrizione dell'atto di nascita del minore, [redacted], come figlio di tutte e due le donne ricorrenti. Il certificato di nascita di cui è stata domandata la trascrizione è stato formato dall'autorità competente, in conformità a quanto previsto dalla legge spagnola. La trascrizione in Italia di certificati validamente formati all'estero può essere negata soltanto nel caso di contrarietà all'ordine pubblico, ex art. 18 D.P.R. 396/2000 e art. 65 l. 281/1995. La nozione di ordine pubblico, richiamata dall'art. 18 D.P.R. n. 396/2000 e dalle disposizioni di cui alla legge 281/1995 non è peraltro – come del resto riconosciuto dagli stessi resistenti - quella coincidente con l'ordine pubblico interno (che è limite all'autonomia privata), bensì quella di ordine pubblico internazionale (limite all'applicazione del diritto straniero), da ancorarsi ai diritti fondamentali dell'uomo *desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*, con particolare riferimento – nel caso di specie - alla tutela dell'interesse superiore del minore e, più in generale, del diritto delle persone, di autodeterminarsi e di formare una nuova famiglia (tra le altre, Cass. n. 17349 del 2002, Cass. S.U. n. 19809 del 2008; Cass. n. 196990/2016, si veda anche, sempre sul concetto di ordine pubblico, ordinanza Corte d'Appello di Trento 23.02.2017).

La prospettiva dalla quale muovere è quella dell'interesse superiore del bambino, che rileva “in tutte le decisioni relative ai fanciulli” (articolo 3 della Convenzione di New York) e della tutela dei diritti fondamentali dei minori tra i quali il diritto al riconoscimento della genitorialità, annoverato a pieno titolo tra i diritti della personalità ed oggetto di tutela costituzionale, in particolare, negli articoli 2 e 30 della Costituzione, da intendersi quale diritto «*ad instaurare relazioni affettive durature con un genitore (diritto alla genitorialità), o meglio ancora con entrambi i genitori (diritto alla bi genitorialità), che debbono assicurargli mantenimento, istruzione ed educazione adeguati*» (Cass. civ. 19599/2016).

Non può, allora, dirsi contrastante con l'ordine pubblico, la trascrizione dell'atto di nascita formato in Spagna, perfettamente valido ed efficace in quello Stato, nel quale è certificata la nascita di un figlio da due donne, per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano. Deve, infatti, aversi riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello *status filiationis*, emergente da atto di nascita legittimamente formato all'estero (nella specie, in un altro paese della UE) ed in presenza, si ricorda, di disposizione quale l'art. 23 del Reg. C.E. n. 2201 del 2003 che stabilisce espressamente che la valutazione dell'ordine pubblico deve effettuarsi, tenendo conto del preminente interesse del minore ad avere una propria identità, a vedersi riconosciuto lo stato di figlio anche in Italia con tutti i diritti che ne conseguono. L'argomento utilizzato dai resistenti secondo cui sarebbero state utilizzate tecniche di procreazione non consentite dal nostro ordinamento dato che la tecnica procreativa utilizzata non è riconosciuta dalla legge n. 40 del 2004, non appare di per sé integrare motivo di contrasto con l'ordine pubblico, posto che la stessa legge 40/2004 *"rappresenta soltanto una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate"* (Cass. 30 settembre 2016, n. 19599). La donazione di un ovocita da una donna alla propria partner che partorisce grazie alla fecondazione con il gamete maschile di un donatore, non realizza peraltro una ipotesi di surrogazione di maternità, ma una tecnica simile ad una fecondazione eterologa, in quanto si inserisce in un progetto procreativo comune (Cass. 19599/2016). Il ricorso a pratiche procreative anche non consentite dalla normativa interna non può, in ogni caso, trasformarsi in pregiudizio per il minore che venuto (per volontà d'altri) al mondo ha diritto di essere salvaguardato e tutelato in ogni suo diritto ed interesse anche con riguardo alla conservazione dell'identità familiare acquisita all'estero e, soprattutto, il suo diritto alla continuità dei rapporti affettivi. Tra le componenti che più rilevano ai fini dell'identità della persona e della formazione della sua personalità particolare importanza rivestono l'ambiente familiare e l'identità dei propri genitori. L'essere stato desiderato e poi generato, da quel genitore e/o da quella coppia di genitori, è parte irriducibile dell'identità personale di ogni essere umano. La mancata trascrizione integrale dell'atto di nascita di fatto priverebbe il minore dell'identità personale e familiare acquisita in Spagna e *del suo diritto alla continuità di quella identità validamente certificata nell'atto di nascita estero* con tutte le relative conseguenze. L'obiezione secondo la quale la trascrizione integrale dell'atto di nascita costituirebbe lesione dell'ordine pubblico anche per violazione della legge italiana secondo cui è madre colei che ha partorito, a norma dell'art. 269 co.3° c.c. c.c. va disattesa posto che tale norma non assurge a principio fondamentale di rango costituzionale, e non ostacola il riconoscimento in Italia dell'atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri. L'art. 269 c.c. integra semmai una regola sulla prova della maternità ed è disposizione che potrebbe essere modificata senza che risulterebbero violati principi di rango costituzionale (cfr. sul punto ancora Cass. 30 settembre 2016, n. 19599). Nella nostra Costituzione del resto non è previsto un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico tra genitore e figlio. Il rapporto di filiazione può fondarsi su criteri diversi quali a) l'affettività, se e quando corrisponde all'interesse superiore del figlio, b) il consenso, nei casi previsti dalla legge 40/2004 e, ancora, c) il *favor stabilitatis* che si realizza nella previsione di termini decadenziali per i legittimati alle azioni



negatorie dello status diversi dal figlio. La legge 40/2004 originariamente consentiva il ricorso alla procreazione assistita soltanto ove i genitori fossero stati in grado di trasmettere il proprio patrimonio genetico ai figli, escludendo la procreazione mediante fecondazione eterologa (con seme diverso da quello del marito o del partner). Ciononostante, lo stesso legislatore del 2004 aveva affermato che in caso di ricorso (illegittimo o all'estero) alla fecondazione eterologa si dovesse dare prevalenza non al dato biologico, ma al consenso ed alla genitorialità intenzionale. Già, allora, nell'impostazione originaria della legge 40/2004, alla centralità dell'elemento biologico corrispondeva, in caso di conflitto, la tutela del concreto interesse del minore ad essere riconosciuto figlio di chi lo aveva voluto e ciò proprio in caso di ricorso a tecniche vietate. La legge n. 40/2004 prevedeva difatti l'esplicito divieto per il coniuge o il convivente che avesse prestato il proprio consenso di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità. La nota decisione della Corte costituzionale n. 162/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di ricorrere a tale tecnica per le coppie affette da patologie che conducano ad una irreversibile sterilità o infertilità, così affermando l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa. La Corte ha richiamato anche la regola generale di cui all'articolo 8, affermando che in virtù di tale norma, anche i nati da quest'ultima tecnica "hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime".

L'articolo 8 come da interpretare alla luce della pronuncia della Corte indica il principio per il quale i nati a mezzo di procreazione medicalmente assistita sono figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche procreative anche in carenza di un legame biologico. Ciò vuol dire che in caso di procreazione medicalmente assistita, rispetto al dato meramente biologico prevale sempre la volontaria assunzione della responsabilità genitoriale al momento del concepimento.

Non rileva, nel caso di specie, che la coppia non sarebbe legittimata ad accedere in Italia alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e vi abbia pertanto fatto ricorso all'estero, poiché le norme predisposte a tutela del minore prescindono da ogni valutazione sulla legittimità delle condotte poste in essere dai genitori adulti posto che è il criterio del suo "prevalente" interesse a dover guidare decisioni che riguardano i suoi fondamentali diritti, a cominciare da quello inerente alla sua identità personale e il diritto ad essere cresciuto in un contesto affettivo idoneo alla sua cura e crescita e di certo dal sistema interno non sembrano potersi desumere alcuna particolare preclusione o pregiudizio "normativo" rispetto all'instaurazione di relazioni genitoriali legalmente riconosciute fra i genitori dello stesso sesso e la loro prole comune. Se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale dove la persona "svolge la sua personalità" e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce "espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi" delle persone, ricondotta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 162/2014, e n. 138/2010,) agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione (e, si noti, non all'articolo 29), allora deve escludersi che esista, a livello *costituzionale*, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli.

L'elemento di discriminazione rappresentato dalla diversità di sesso tra genitori non può giustificare una condizione deteriore per i figli che tale qualità abbiano assunto a seguito del ricorso a tecniche di procreazione consentite all'estero e di nascita certificata dall'atto di stato civile dello Stato straniero la cui trascrizione integrale non è contraria all'ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 396/2000 ed appare, invece, rispondente al prevalente interesse del minore a



vedersi garantito nel paese di cui è cittadino il diritto al mantenimento dell'identità personale e familiare, alla bigenitorialità "certificata" dall'atto di nascita formato all'estero (cfr. sul punto ancora Cass. 14878/2017). Negare, a fronte del divieto interno di fecondazione eterologa per coppie dello stesso sesso che non ha copertura costituzionale, la prevalenza del superiore interesse del minore alla tutela della sua vita privata e familiare equivarrebbe disconoscere, in contrasto con le pronunce della giurisprudenza di legittimità più volte richiamate, quel concetto "valoriale" di ordine pubblico inteso quale presidio di diritti fondamentali della persona, cui l'Italia si è vincolata sottoscrivendo le varie dichiarazioni universali e in ragione dell'art. 24 della Carta di Nizza, oltre che del Reg. UE n. 2201/2003, art. 2.

Rifiutare al bambino l'identità che gli deriva dall'essere riconosciuto anche in Italia come figlio delle sue due madri significa fare di lui, *che dovrebbe essere massimamente tutelato perché massimamente debole*, uno "strumento" per stigmatizzare la condotta delle ricorrenti, per avere cercato fuori dall'Italia la realizzazione del diritto a diventare genitori, anche se non genetici, su cui la Corte costituzionale nel 2014 ha fondato l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa.

Va conclusivamente accolto il ricorso e per l'effetto disposta l'*integrale* trascrizione dell'atto di nascita di T. , nato a il con indicazione che il minore è figlio di e , e che il suo cognome è *conformemente* all'atto di nascita depositato sub. doc. n. 4 in allegato al fascicolo delle ricorrenti.

La complessità della vicenda e la pluralità di questioni in fatto e diritto valutate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

il Tribunale così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuta l'illegittimità del rifiuto opposto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione *integrale* nei registri di stato civile del Comune di Perugia dell'atto di nascita formato in Spagna di cittadino italiano nato in (Spagna) il con indicazione che il minore è figlio di e e che il suo cognome è ed agli adempimenti conseguenti;
- 2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
- 3) Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Perugia, 9.2.2018

Il Giudice rel.
Dr.ssa Loredana Giglio

Il Presidente
Dr.ssa Paola de Lisio